



UFFICIO DEL GIUDICE UNICO

Provvedimento n. 07/2016

Il Sostituto Giudice Unico dott. Marcello Di Sclafani, all'uopo delegato dal Giudice Unico dott. Giorgio Pozzoli con provvedimento n. 42/2015 in data 02.09.15, nel procedimento disciplinare a carico di De Tommaso Antonio, nato a Olgiate Olona (VA) il 22.01.61, residente in Busto Arsizio (VA), via Ferrè 4, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO: Con sentenza n. 10/14 emessa dal Giudice Unico dott. Giorgio Pozzoli in data 12.02.14 il sig. De Tommaso veniva condannato, tra l'altro, al pagamento delle spese processuali determinate in € 200,00, da versarsi entro il termine del 31.03.14.

Con comunicazione in data 12.03.15, il competente Ufficio comunicava al Giudice Unico che il tesserato De Tommaso Antonio non aveva adempiuto alla sua obbligazione pecuniaria nei confronti della FIM.

Il Giudice Unico, rilevando come la condotta del tesserato potesse configurare *prima facie* un comportamento in contrasto con l'art. 1 Reg. di Giustizia, che prevede l'obbligo di adempimento a carico degli atleti di qualunque provvedimento delle competenti Autorità Federali, deliberava la trasmissione degli atti all'Organo Inquirente affinché esercitasse le proprie funzioni.

Nel corso dell'istruttoria ex art. 41 Reg. di Giustizia, il competente Ufficio comunicava all'Organo Inquirente l'avvenuto pagamento da parte del sig. De Tommaso delle spese processuali in occasione della Manifestazione di Como del 26 e 27 settembre 2015.

Per tale ragione con decisione n. 38/2016 del 19.02.16 il Sostituto Procuratore dott.ssa Giulia Lentini chiedeva all'Organo Giudicante emettersi sentenza di non luogo a procedere.

